

INCA CGIL Veneto

Febbraio 2008

CGIL



C.I.G., mobilità, D.S.

Cassa integrazione, mobilità, L.S.U., disoccupazione

1. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

CHE COSA E'

E' un intervento rivolto a:

- ✓ sostenere le imprese in situazioni di difficoltà;
- ✓ garantire il lavoratore dalla perdita della retribuzione.

A CHI SPETTA

Agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti.

QUANDO SPETTA

In caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:

- ✓ eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- ✓ situazioni temporanee di mercato.

DOMANDA

La domanda va presentata dalle imprese entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

IN CHE MISURA

Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno; per il 2008 è di € 858,58 (meno riduzione 5,84% = € 808,44), elevato a € 1.031,93 (meno riduzione 5,84% = € 971,67) in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.857,48.

Nel settore edile e lapideo quando la Cig è stata determinata da eventi



INDICE :

- 1 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
- 2 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
- 3 MOBILITA', DISOCCUPAZIONE, ECC.

meteorologici, il limite è incrementato del 20%: per il 2008 è pari a € 1.030,30 (€ 970,13), elevato a € 1.238,32 (€ 1.166,00) in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.857,48.

I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

PER QUANTO TEMPO

La durata massima è di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi, elevato a 24 mesi.

Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima è:

- di 13 settimane in caso di sospensione del lavoro;
- di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell'orario di lavoro.

NON SPETTA

Se il lavoratore in Cassa integrazione

svolge contemporaneamente attività retribuita, senza averlo prima comunicato alla sede INPS di competenza, decade dal diritto alla prestazione.

In caso di comunicazione preventiva la prestazione viene sospesa per la durata dell'attività lavorativa.

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Prestazioni Temporanee della Direzione Generale dell'INPS, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Prestazioni Temporanee, può essere presentato tramite il Patronato INCA CGIL.

Per il ricorso servono tutti quei documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso



2. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

CHE COSA E'

E' un intervento che vuole:

- ✓ sostenere le imprese in situazioni di crisi o di difficoltà;
- ✓ garantire il lavoratore dalla perdita della retribuzione.

A CHI SPETTA

Agli operai, impiegati e quadri delle:

- imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, e dei servizi di pulizia. Le stesse devono aver occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda;
- imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro;
- imprese di vigilanza.

Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario.

La rotazione

La scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione deve essere effettuata in base al criterio della rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni.

Se l'azienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indicarne i motivi nella domanda di ammissione al trattamento speciale di Cassa integrazione.

LA DOMANDA

Deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

La domanda dovrà contenere il programma di risanamento che l'impresa intende attuare, il progetto di ristrutturazione o riconversione aziendale, il conto economico e la situazione patrimoniale dell'ultimo triennio.

QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERE

Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario.

QUANTO DURA

La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali.

Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio.

N.B.: sono peraltro intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che hanno parzialmente modificato i limiti temporali suddetti.

IN CHE MISURA SPETTA

Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte.

L'importo del trattamento straordinario non può però superare un determinato limite massimo mensile: per il 2008 è di € 858,58 (meno riduzione 5,84% = € 808,44), elevato a € 1.031,93 (meno riduzione 5,84% = € 971,67) in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.857,48.

I PERIODI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA SONO UTILI PER IL DIRITTO E PER LA MISURA DELLA PENSIONE.

NON SPETTA

Se il lavoratore in CIGS svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne prima dato notizia alla propria Sede dell'INPS, decade dal diritto alla prestazione.

In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro.



ATTENZIONE!

L'ART 1-QUINQUES DELLA LEGGE N. 291 DEL 2004 HA STABILITO LA DECADENZA DAI TRATTAMENTI DI MOBILITÀ, CIGS E DISOCCUPAZIONE SPECIALE QUALORA IL BENEFICIARIO:

- ✓ RIFIUTI DI ESSERE AVVIATO AD UN PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO OVVERO AD UN CORSO DI FORMAZIONE O DI RIQUALIFICAZIONE O NON LO FREQUENTI REGOLARMENTE;
- ✓ NON ACCETTI L'OFFERTA DI UN LAVORO INQUADRATO IN UN LIVELLO RETRIBUTIVO NON INFERIORE DEL 20% RISPETTO A QUELLO DELLE MANSIONI DI PROVENIENZA.

LA NUOVA NORMA SI APPLICA QUANDO LE ATTIVITÀ LAVORATIVE O DI FORMAZIONE OVVERO DI RIQUALIFICAZIONE SI SVOLGONO IN UN LUOGO CHE NON DISTA

PIÙ DI 50 KM

DALLA RESIDENZA DEL LAVORATORE O COMUNQUE RAGGIUNGIBILE MEDIAMENTE IN

80 MINUTI

CON I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI.

PER QUALI MOTIVI SPETTA

- ✓ ristrutturazione,
- ✓ riorganizzazione,
- ✓ conversione,



3. INDENNITÀ DI MOBILITÀ

A CHI SPETTA

Ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di:

- ✓ esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
- ✓ licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
- ✓ licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda.

A CHI NON SPETTA

Ai lavoratori:

- ✓ che svolgono attività stagionali o saltuarie;
- ✓ assunti con contratto a tempo determinato;
- ✓ che hanno una qualifica diversa da operaio, impiegato o quadro;
- ✓ che hanno diritto alla pensione di vecchiaia o che sono titolari di pensione di anzianità o anticipata, ovvero sono titolari di pensione di inabilità; i titolari di pensione o di assegno di invalidità possono optare, all'atto della domanda, tra tali trattamenti e quello di mobilità.

QUANDO SPETTA

Quando il lavoratore:

- ✓ è iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'Impiego;
- ✓ ha un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
- ✓ può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.

PER QUANTO TEMPO SPETTA

La durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda (ved. tabella).

Generalmente l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale del lavoratore.

In presenza di determinati requisiti di età e contribuzione viene pagata fino al conseguimento del diritto a pensione.

Età del lavoratore	Aziende del centro-nord	Aziende del mezzogiorno
fino a 39 anni	12 mesi	24 mesi
da 40 a 49 anni	24 mesi	36 mesi
da 50 anni	36 mesi	48 mesi

LA DOMANDA

La domanda va indirizzata all'INPS e presentata alla Sezione circoscrizionale per l'impiego entro 68 giorni dal licenziamento.

LA DECORRENZA

L'indennità di mobilità decorre:

- ✓ dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni
- ✓ dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi.

L'IMPORTO

Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento nei limiti di un importo massimo mensile.

Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.

In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato ogni anno; per il 2008 è di € 858,58 (meno riduzione 5,84% = € 808,44), elevato a € 1.031,93 (meno riduzione 5,84% = € 971,67) in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.857,48.

QUANDO VIENE PAGATA

- ✓ Ogni mese direttamente al lavoratore

QUANDO VIENE SOSPESA

- ✓ Quando l'interessato viene assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.

QUANDO CESSA

Quando l'interessato:

- viene cancellato dalle liste di mobilità
- viene assunto con contratto a tempo indeterminato
- raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità.

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di reiezione.

Il ricorso può essere presentato tramite il Patronato INCA CGIL.

Al ricorso vanno allegati tutti quei documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.



INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE - 2008

Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a **euro 858,58** ed a **euro 1.031,93**.

Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2007, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno: **€844,06 ed € 1.014,48**.

Viene pagata dall'INPS con assegno mensile.

Dal 1° gennaio 2008

Indennità di disoccupazione ordinaria

L'indennità si può ottenere quando il lavoratore può far valere almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Durata:

- ✓ 8 mesi per i lavoratori con età inferiore a 50 anni;
- ✓ 12 mesi per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni.

L'età da prendere in considerazione per la durata della prestazione è quella posseduta al momento del licenziamento.

Misura:

- ✓ per i lavoratori con età inferiore a 50 anni è pari al 60% per i primi 6 mesi; pari al 50% per il 7° e 8°;
- ✓ per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni è pari al 60% per i primi 6 mesi; 7° e 8° mese 50%; per i successivi mesi è pari al 40%.

Contribuzione figurativa: si ha diritto all'accredito per l'intero periodo di percezione del trattamento di disoccupazione.

Rivalutazione degli importi massimi del trattamento: saranno determinati nella misura del 100% dell'aumento dell'indice ISTAT derivante dai prezzi al consumo.

Indennità con requisiti ridotti

L'indennità si può ottenere quando il lavoratore può far valere almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Misura:

- ✓ 35% per i primi 120 giorni indennizzati;
 - ✓ 40% per i successivi.
- Possono essere indennizzate fino ad un massimo di 180 giornate.

Diritto all'indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360 diminuito delle giornate indennizzate e quello delle giornate di lavoro.


Rivalutazione degli importi massimi del trattamento: saranno determinati nella misura del 100% dell'aumento dell'indice ISTAT derivante dai prezzi al consumo.

ASSEGNO PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (A.S.U.)

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono **attività socialmente utili**, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, viene rivalutato dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell'80 per cento della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, dal 1° gennaio 2008 è pari a **€512,59**.

Per quanto riguarda i **lavori di pubblica utilità** di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che, per tale prestazione, non opera la rivalutazione in parola né l'aumento di cui all'articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in **413,16 € mensili**.

Prestazioni o istituto	Rapporto con l'indennità di mobilità
Assegno per il nucleo familiare	L'assegno spetta per intero
Indennità di malattia	Non spetta. Viene erogata l'indennità di mobilità
Maternità	a) spetta l'indennità di maternità per astensione obbligatoria al posto di quella di mobilità b) i periodi di maternità (obbligatoria e facoltativa) non sono computabili nel calcolo complessivo della durata di iscrizione nelle liste. L'erogazione dell'indennità di mobilità prosegue, quando termina l'astensione, per il residuo periodo spettante (Cass. n. 1947 del 19.2.2000) c) la lavoratrice in maternità non viene cancellata o servizi di pubblica utilità o la frequenza di corsi professionali
Trattamenti pensionistici diretti a carico dell'AGO, degli ordinamenti sostituitivi, esonerativi ed esclusivi, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, pensioni di inabilità, pensionamenti anticipati	Incompatibili con l'indennità di mobilità
Assegno o pensione di invalidità	Possibilità di opzione con l'indennità di mobilità
Indennità sostitutiva del preavviso	Incumulabile
Indennità per cariche sindacali o elettive	E' cumulabile (INPS, msg. 16920 del 28.1.1999)



TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER L'EDILIZIA

Il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia è una prestazione riservata ai lavoratori del settore dell'edilizia che sono stati licenziati, quando si verificano:

- cessazione dell'attività aziendale;
- ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
- riduzione di personale.



Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).

REQUISITI - Per ottenere il

trattamento speciale il lavoratore, nei due anni precedenti la data del licenziamento, deve far valere:

- almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia;
- l'iscrizione nelle liste dei disoccupati.

IMPORTO - Al lavoratore spetta, per i primi 12 mesi dell'anno il 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria (ved. punto 2 precedente: CIGS) percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile stabilito dalla legge. Per i periodi successivi spetta l'80% di tale importo.

Il trattamento è pagato ogni mese dall'Inps ed è corrisposto per 90 giorni.

In presenza di particolari requisiti può durare anche 18 o 27 mesi.

L'importo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l'anno 2008 in **euro 579,49** che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari a **euro 545,65**.

DOMANDA e DECORRENZA - La domanda va presentata all'Inps entro due anni dalla data del licenziamento sugli appositi moduli reperibili presso le Sedi. Il trattamento decorre:

- dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui l'iscrizione nelle liste dei disoccupati avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento;
- dal giorno di iscrizione nelle liste dei disoccupati negli altri casi.

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

- ha percepito tutte le giornate di trattamento speciale;
- viene avviato ad un nuovo lavoro;
- viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE OPERAI AGRICOLI

È uno speciale trattamento che spetta ai lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).



REQUISITI - Il trattamento speciale di disoccupazione spetta al lavoratore che:

- ha i requisiti richiesti per l'indennità ordinaria (iscrizione negli elenchi nominativi, due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, almeno 102 contributi giornalieri nel biennio);
- ha lavorato a tempo determinato nell'anno cui si riferisce la prestazione;
- ha prestato almeno 151 giornate come lavoratore dipendente oppure risulta iscritto, nell'anno cui si riferisce la prestazione, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate lavorative compreso tra 101 e 150.

DOMANDA - Il modulo di domanda (che l'Inps invia ogni anno a casa del lavoratore che abbia già percepito la prestazione per l'anno precedente) va presentato alla Sede Inps competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della prestazione.

IMPORTO - I trattamenti sono corrisposti:

- ai lavoratori con almeno 151 giornate come lavoratore dipendente agricolo e non agricolo, nella misura del 66% della retribuzione media convenzionale congelata al 1996 o, se superiore, sul salario contrattuale;
- gli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate da 101 a 150, nella misura del 40%.
- Il trattamento speciale spetta fino ad un massimo di 90 giornate.

INTEGRAZIONE SALARIALE AI LAVORATORI AGRICOLI

È un intervento che vuole:

- sostenere le aziende quando non sia possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- garantire al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.



A CHI SPETTA - Spetta agli operai, agli impiegati e ai quadri, che siano lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di aziende agricole, che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

NON SPETTA se il lavoratore sospeso svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto

alla prestazione; in caso di comunicazione preventiva la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro.

L'IMPORTO - La prestazione corrisponde all'80% della retribuzione globale del mese precedente quello nel corso del quale si è verificata o ha avuto inizio la sospensione. Tale importo è ridotto di un'aliquota pari al 5,54%.

L'integrazione salariale viene pagata al lavoratore direttamente dall'Inps.

La durata massima del periodo di integrazione è di 90 giorni all'anno.

I periodi in cui è percepita l'integrazione salariale sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

NOVITA' dal 1° gennaio 2008

Dal 2008, cioè dalle domande di disoccupazione che si presenteranno nel 2009, i diversi trattamenti ordinario e speciale vengono superati, e si adotta **un unico trattamento**, unificato al 40% della retribuzione percepita.

L'indennità è riconosciuta a tutti i lavoratori agricoli, che abbiano lavorato almeno 51 giornate nel corso dell'anno, quale numero di giornate minimo di accesso ai diritti previdenziali.

L'indennità si calcola in misura proporzionale al numero di giornate lavorate per le quali il lavoratore è iscritto negli elenchi anagrafici, capienza massima 365 giornate.

Si generalizza il parametro 365 (366 negli anni bisestili) quale limite invalicabile entro cui collocare le giornate di lavoro più quelle coperte dal trattamento di disoccupazione. Va da sé dunque che il numero massimo di giornate concretamente indennizzabili si attesta a 182 o 183 nell'anno.

Dall'indennità così calcolata, **e per un massimo di 150** giorni indennizzati, l'INPS trattiene il 9% quale contributo di solidarietà e di partecipazione degli operai agricoli all'aumento generalizzato del trattamento di disoccupazione e della relativa copertura figurativa della contribuzione ai fini pensionistici.

Ciò significa che il contributo di solidarietà del 9% non si calcola per le giornate ulteriori a 150.

- a) Lavoratore con 51 giornate di lavoro. Retribuzione € 50 al giorno: indennità DS pari al 40% = € .1020 - (9%) 91,8 = indennità di disoccupazione: **€928,2**
- b) Lavoratore con 130 giornate di lavoro. Retribuzione € 50 al giorno: indennità ds pari al 40% = € 2.600 - (9%) 234 = indennità di disoccupazione: **€ 2.366,00**
- c) Lavoratore con 151 giornate di lavoro. Retribuzione € 50 al giorno: indennità ds pari al 40% = € 3.020 - (9%) 270 (fino a 150 gg) = indennità di disoccupazione: **€ 2.750,00**
- d) Lavoratore con 180 giornate di lavoro. Retribuzione € 50 al giorno: indennità ds pari al 40% = € 3.600 - (9%) 270 (fino a 150 gg) = indennità di disoccupazione: **€ 2.970,00**
- e) Lavoratore con 162 giornate di lavoro. Retribuzione € 50 al giorno: indennità ds pari al 40% = € 3.240 - (9%) 270 (fino a 150 gg) = indennità di disoccupazione: **€ 3.330,00**

Ai fini dell'indennità di disoccupazione agricola sono valutati i periodi di lavoro sia nel settore agricolo che in altri settori purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.

Copertura figurativa:

- ✓ giornate lavorate 51 = totale copertura 270 gg. valide per pensione di vecchiaia e invalidità.
- ✓ giornate lavorate 101 = totale copertura 270 gg. valide per pensione di vecchiaia e invalidità di cui 191 valide ai fini del diritto alla pensione di anzianità.
- ✓ giornate lavorate 151 = totale copertura 270 gg. valide per pensione di vecchiaia e invalidità di cui 241 valide ai fini del diritto alla pensione anzianità.

INDENNITA' DI MALATTIA

E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che è pagata ai lavoratori in caso di malattia, a partire dal 4° giorno. Non sono pagati i primi 3 giorni.



A CHI SPETTA - L'indennità di malattia spetta per periodi non superiori a 180 giorni di calendario:

1. alla quasi totalità degli operai del settore privato e agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio);
2. ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio della malattia.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all'indennità di malattia cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro.

DIRITTO - Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in due copie ed **entro 2 giorni**, dalla compilazione da parte del medico, deve inviare la prima copia alla propria Sede dell'Inps (quella di residenza abituale) e la seconda copia al datore di lavoro.

I certificati sono a lettura ottica, per cui è molto importante, per la compilazione, attenersi alle istruzioni riportate sul certificato stesso.

L'Inps ha predisposto una procedura per la trasmissione telematica dei certificati medici. Sarà il medico curante a inviare direttamente il certificato all'Istituto evitando la mediazione del lavoratore.

Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per eventuali controlli effettuati dai medici dell'Inps, nelle seguenti fasce orarie: **dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, comprese le domeniche e i giorni festivi.**

Motivi che possono giustificare l'assenza al controllo:

- necessità di eseguire visite generiche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli previsti per le fasce orarie;
- situazioni in cui è necessaria la presenza del lavoratore fuori di casa per evitare di arrecare gravi danni a sé o ad un familiare, ad esempio: partecipazione ad esami pubblici, ricoveri ospedalieri o gravi infortuni, convocazione da

parte di autorità pubbliche. Necessità di effettuare accertamenti specialistici durante le fasce orarie.

IMPORTO - L'indennità è pari, per la maggior parte delle categorie, al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia; al 66,66% per i giorni successivi della stessa malattia o ricaduta.

L'indennità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.

L'indennità viene pagata invece direttamente dall'Inps:

- ai disoccupati e sospesi dal lavoro (che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale) per i quali l'indennità è ridotta;
- agli operai agricoli;
- ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori stagionali.

MALATTIA e FERIE - La malattia sorta durante le ferie ne sospende il decorso a meno che il datore di lavoro provi, attraverso accertamenti sanitari, che la malattia stessa è di fatto compatibile con le finalità delle ferie. Il lavoratore è tenuto a comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro e all'Inps.

Controlli sanitari

E' data facoltà al datore di lavoro che intenda verificare l'effettiva incompatibilità della malattia del lavoratore con le ferie, di chiedere il controllo, da parte dei medici iscritti alle liste dell'Inps o della Azienda Sanitaria Locale (Asl), specificando che si tratta di lavoratore ammalatosi durante le ferie.

L'idoneità della malattia ai fini della sospensione deve essere valutata in relazione a quello che viene definito "danno biologico". Di conseguenza, l'interruzione del periodo feriale si verifica solo quando la malattia sopravvenuta, incida sulla sfera biologica del lavoratore in modo sostanziale pregiudicando il recupero delle energie psicofisiche, principale scopo delle ferie.

L'indennità non spetta

- per i giorni di ritardo nell'invio del certificato;
- quando il lavoratore è assente ingiustificato alla visita di controllo disposta dall'Inps o dalla Asl: in tal caso è prevista la perdita totale dell'indennità per un massimo di 10 giorni. In caso di seconda assenza non giustificata la riduzione dell'indennità è del 50% per il restante periodo di malattia.

Prestazioni di malattia agli apprendisti

A decorrere dal 1° gennaio 2007, la legge finanziaria 2007 ha esteso anche agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. Anche a tali lavoratori, pertanto, spetta l'indennità giornaliera e il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati e sono loro applicate le disposizioni in materia di certificazione della malattia e di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia.

RICORSO - Nel caso in cui l'indennità di malattia non venga concessa l'interessato può presentare ricorso,

in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

INDENNITA' DI MALATTIA AI LAVORATORI PARASUBORDINATI

La legge ha esteso l'indennità di malattia, in caso di ricovero ospedaliero, ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti ecc.) a decorrere dal 1° gennaio 2000.

REQUISITI

L'indennità spetta ai collaboratori e ai professionisti che non sono iscritti ad altre gestioni pensionistiche e che versano all'Inps, dal 1° gennaio 2004, il contributo del 17,80%.

Per ottenere l'indennità di malattia l'assicurato deve:

- essere in possesso di un reddito non superiore al 70% del massimale su cui si versano i contributi all'Inps;
- avere un accredito contributivo di almeno tre mensilità;
- essere affetto da una malattia che comporta un ricovero ospedaliero presso strutture pubbliche o private che sono accreditate al Servizio sanitario nazionale oppure presso strutture estere ospedaliere autorizzate o riconosciute dal Servizio sanitario nazionale.

L'indennità spetta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

IMPORTO - L'indennità è pari a una percentuale del massimale contributivo valido nell'anno in cui ha avuto inizio il ricovero. Vediamo come:

- 8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a quattro mensilità di contributi;
- 12% del massimale contributivo se risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contributi;
- 16% del massimale contributivo se risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contributi.

DOMANDA

Per ottenere l'indennità l'assicurato può fare domanda presso le Sedi dell'Inps entro 180 giorni dalla data di dimissioni dalla struttura ospedaliera.

L'indennità non spetta ai lavoratori parasubordinati che sono iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o già titolari di pensione, che versano all'Inps il contributo del 10%.

CURE TERMALI

E' una prestazione che l'Inps può concedere per evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità.

Hanno diritto alle cure termali tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Inps. La prestazione non spetta né ai familiari degli assicurati né ai titolari di pensione di qualsiasi tipo, a meno che non siano titolari di assegno di invalidità.

CONDIZIONI - Per poter fruire delle cure termali sono necessari cinque anni di assicurazione presso l'Inps e tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.

Le cure possono essere praticate per forme bronco-catarrali e reumo-artropatiche.

Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale; quello del soggiorno è a carico dell'Inps.

L'assicurato è tenuto al pagamento del "ticket" nella misura prevista dalla legge.

Le spese per il viaggio di andata e ritorno sono a carico dell'assistito.

Le cure termali possono essere effettuate soltanto per cinque anni, fatta eccezione per alcuni casi particolari individuati dai medici dell'Inps.

DOMANDA - La domanda di cure termali va presentata alla Sede Inps di residenza del lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno.

Sul modulo di domanda è già inserito un certificato sul quale il medico di fiducia del lavoratore deve indicare la malattia per la quale vengono chieste le cure termali.

Domanda respinta - Nel caso in cui la domanda di cure termali venga respinta, il lavoratore può presentare una richiesta di riesame.

L'istanza di riesame può essere presentata alla:

- DIREZIONE GENERALE presso il Coordinamento generale medico legale da tutti gli assicurati; dagli assicurati titolari di assegno di invalidità in caso di accoglimento o di rifiuto corredate della documentazione sanitaria relativa all'accoglimento dell'assegno;
- DIREZIONE REGIONALE dagli assicurati che hanno superato il quinto anno di cura (in caso di pratiche già accolte dalla Sede) per la decisione definitiva.



INDENNITA' ANTITUBERCOLARI

Sono indennità sostitutive o integrative della retribuzione che vengono pagate, a determinate condizioni, al lavoratore dipendente e ai suoi familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle,

genitori) malati di tubercolosi. Non è necessario che i familiari siano assicurati.

L'Inps paga le indennità economiche, mentre l'assistenza sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

REQUISITI - Per ottenere le indennità il lavoratore deve avere almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali) nell'intera vita lavorativa.

L'indennità giornaliera spetta all'interessato che non ha diritto all'intera retribuzione durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali.

L'indennità post-sanatoriale

Spetta per due anni all'interessato che abbia raggiunto la guarigione clinica o la stabilizzazione:

- dopo la fine del ricovero, che sia durato non meno di 60 giorni, oppure
 - dopo la fine della cura ambulatoriale se la cura è durata non meno di 60 giorni e se l'interessato non ha lavorato almeno per 60 giorni, anche non continuativi
- oppure
- dopo la fine dell'assistenza sanitaria che si sia svolta in parte mediante ricovero e in parte mediante cura ambulatoriale, per un totale di 60 giorni.

L'assegno di cura o sostentamento spetta all'interessato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare e che non percepisce una normale retribuzione continuativa a tempo pieno. L'assegno spetta per 2 anni ed è rinnovabile senza limiti di tempo sempre che permangano i requisiti amministrativi e sanitari.

L'assegno natalizio spetta all'interessato che abbia fruito, anche per un solo giorno nel mese di dicembre, di assistenza antitubercolare sanitaria od economica. L'assegno natalizio è pagato nella misura pari a 30 giorni dell'indennità più favorevole corrisposta all'interessato nel mese di dicembre.

DOMANDA - La domanda per ottenere le indennità antitubercolari va compilata su un modulo, reperibile presso qualunque ufficio del Patronato INCA CGIL e presentata presso la Sede Inps di residenza dell'interessato.



PATRONATO INCA-CGIL

Legge 30 marzo 2001, n. 152

Recapiti telefonici:

- * **Belluno: 0437 942 553**
- * **Mestre: 041 549 13 56**
- * **Padova: 049 894 42 90**
- * **Rovigo: 0425 377 325**
- * **Treviso: 0422 409 211**
- * **Verona: 045 867 46 29**
- * **Vicenza: 0444 564 844**

